
**REGOLAMENTO D'ATENEО IN MATERIA DI MOBILITÀ INTERNA TRA DIPARTIMENTI
E TRA SEDI DELLO STESSO DIPARTIMENTO**
(Regolamento emanato con D.R. n. 537/2013 e ss.mm.ii)

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto degli artt. 7 c. 2 let. "o", 16 c. 4 e 24 c. 2 d dello statuto, le procedure di mobilità interna di professori e ricercatori a tempo indeterminato tra sedi dello stesso Dipartimento e tra Dipartimenti dell'Ateneo

Art. 2 Mobilità intra-dipartimentale (cambi di sede di servizio)

1. Il Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, acquisito il consenso degli interessati, può proporre la mobilità intra dipartimentale secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante scambio fra diverse sedi di servizio di professori, ricercatori a tempo indeterminato, inquadrati nello stesso Dipartimento;

b) mediante trasferimento di un professore, ricercatore a tempo indeterminato e contestuale delibera di richiesta di copertura ruoli da professore o ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso la sede di partenza del docente; la decorrenza della mobilità è condizionata alla presa di servizio del vincitore della procedura.

2. La delibera deve contenere:

a) l'individuazione del/dei candidati da sottoporre alla procedura;

b) la sede di servizio di destinazione del/dei candidati;

c) l'impegno didattico e scientifico richiesto al/ai candidati presso le sedi di destinazione;

d) se il docente svolge attività assistenziale in convenzione:

I. nel caso di professori di seconda fascia, di ricercatori a tempo indeterminato, il riferimento all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata nella sede di destinazione ad inserire in convenzione il candidato;

II. nel caso di professori di prima fascia, il riferimento anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d.lgs 517/99 nella sede di destinazione.

3. Può esser proposta la mobilità di professori e ricercatori a tempo indeterminato che siano in servizio nella sede di partenza per cinque anni; nel conteggio dei cinque anni è ricompresa l'attività eventualmente svolta a titolo di professore, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di tipo b) e ricercatori a tempo determinato in tenure track.

I docenti interessati dalla mobilità devono garantire la permanenza in servizio di almeno cinque anni solari.

4. La mobilità deve comunque garantire la continuità delle attività didattiche e di ricerca presso le sedi e a supporto di una adeguata capacità progettuale e di relazioni istituzionali. La valutazione specifica del rispetto delle suddette condizioni è specificamente affidata al Consiglio di Amministrazione.

5. Se nelle sedi di servizio dei candidati alla mobilità di cui ai commi 1 e 2 sono presenti Consigli di Campus, la delibera del Consiglio di Dipartimento di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente trasmessa ai Presidenti dei relativi Campus.

6. La proposta del Consiglio è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Campus e del Senato Accademico.

Art. 3 Mobilità interdipartimentale (cambi di dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, può proporre procedure di mobilità di professori o di ricercatori a tempo indeterminato inquadrati in un diverso Dipartimento dell'Ateneo.

La delibera deve contenere:

- a) l'individuazione del candidato da sottoporre alla procedura;
- b) la sede di servizio di destinazione del candidato;
- c) l'impegno didattico e scientifico richiesto presso il Dipartimento di destinazione;
- d) se il docente svolge attività assistenziale in convenzione:
 - I. nel caso di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato, all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata nella sede di destinazione ad inserire in convenzione il candidato;
 - II. nel caso di professori di prima fascia, anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d.lgs 517/99 nella sede di destinazione.

2. La proposta del Consiglio di Dipartimento deve essere trasmessa:

- al Dipartimento di inquadramento del candidato per l'acquisizione del parere di merito;
- al Consiglio di Campus, se la mobilità comporta anche un cambiamento di sede di servizio, per l'acquisizione del parere;
- agli uffici competenti dell'Area del Personale per l'avvio dell'iter istruttorio.

La proposta di mobilità è approvata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.

3. A conclusione della procedura, il Dipartimento che ha proposto la mobilità trasferisce al Dipartimento di provenienza del docente interessato i seguenti punti organico:

- nel caso in cui nel Dipartimento proponente la mobilità vi siano almeno cinque docenti appartenenti alla medesima area CUN del docente interessato, di cui almeno due appartenenti anche al medesimo settore scientifico disciplinare, sono trasferiti dal Dipartimento proponente la mobilità al Dipartimento di provenienza del docente 0,07 punti organico se è un ricercatore universitario, 0,1 punti organico se è un professore associato, 0,15 punti organico se è un professore ordinario;
- in tutti gli altri casi, sono trasferiti al Dipartimento di provenienza 0,15 punti organico se è un ricercatore universitario, 0,2 punti organico se è un professore associato, 0,3 punti organico se è un professore ordinario.

4. Il passaggio di Dipartimento è disposto con provvedimento del Magnifico Rettore.
